

**AUDIZIONE PRESSO LA VII COMMISSIONE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DEL  
SENATO DELLA REPUBBLICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE  
RICERCHE – PROF. LUIGI NICOLAIS**

**Febbraio 2014**

- 1. Finanziamenti alla ricerca.** Vera e propria spina nel fianco del dibattito sulla ricerca. Quali le ricette per uscire dall'impasse di una situazione che vede l'Italia sotto la media europea in tema di finanziamenti totali alla ricerca ma nello stesso tempo la vede aderire all'ambizioso traguardo dettato dal programma Horizon 2020? Come fare per far finalmente decollare i finanziamenti da parte delle imprese, specie le PMI? Esiste e deve esistere una reale distinzione fra ricerca di base e ricerca applicata? Quali i diversi e relativi canali di finanziamento? Quali le priorità?

**In termini di Pil, l'Italia si colloca dietro a tutti i principali paesi industriali sia riguardo alla spesa pubblica, sia a quella privata. Riguardo alla spesa pubblica, l'aumento delle risorse stanziare annualmente per il funzionamento delle Università e degli Enti Pubblici di ricerca, nonché la disponibilità di fondi a competizione a livello nazionale e regionale e soprattutto lo sblocco del turnover all'assunzione di nuovi ricercatori, potrebbero riportare il Paese in tempi relativamente brevi nella media europea. La qualità dei nostri ricercatori pubblici è elevata, i processi di formazione sono tra i migliori in Europa. La capacità di assorbimento di risorse aggiuntive è quindi ampia e produrrebbe risultati certi in termini di produzione scientifica, maggiore produzione di proprietà intellettuale, ricadute sul sistema produttivo ad alta tecnologia, opportunità di trasferimento tecnologico per tutte le imprese.**

**Aumentare la spesa per ricerca delle imprese è necessariamente più complesso e richiede tempi più lunghi. Il problema nasce infatti dalla specializzazione produttiva concentrata su piccole e medie imprese operanti in settori tradizionalmente a medio-basso contenuto tecnologico. Tuttavia anche in Italia è in atto una trasformazione verso prodotti a maggiore contenuto tecnologico e scientifico in tutti i comparti, verso una crescita, seppur lenta, della dimensione media di impresa e verso il consolidamento di un tessuto di spin off a medio-alta tecnologia. In alcuni settori ad alta tecnologia, inoltre, le aziende italiane si collocano tra i leader internazionali. La disponibilità di agevolazioni certe nel tempo e dell'intensità favorirebbero l'accelerazione del processo di trasformazione verso una specializzazione a più alta intensità tecnologica, a investimenti strategici di medio periodo e il consolidarsi di posizioni competitive sui mercati internazionali.**

**Gli strumenti con cui accrescere la propensione alla spesa del sistema delle imprese vanno affrontati in una dimensione di medio periodo offrendo prospettive basate su principi chiari e comprensibili, non soggetti a continue modifiche se non a seguito degli esiti di processi implementativi e valutativi.**

**Rientrano in tale schema:**

- Azioni rivolte a promuovere la cooperazione e la condivisione di attività tra soggetti diversi, quali laboratori misti, living labs, programmi che generano progetti e così via**

- Benefici fiscali che abbraccino l'intero ciclo della ricerca e non solo la fase della rendicontazione, con l'obiettivo di favorire l'investimento anche a rischio
- Benefici più che proporzionali legati all'addizionalità dell'investimento
- Interventi a sostegno dell'occupazione qualificata, sia sul versante fiscale (detassazione) sia su quello della mobilità tra imprese ed enti
- Sostegno ai processi di internazionalizzazione, e di collegamento in reti, sia rispetto alle collaborazioni di ricerca, sia nelle fasi di sviluppo innovativo.

In generale gli interventi andrebbero ripartiti tra: 1. un sostegno generalizzato, con meccanismi automatici prevalentemente fiscali, per abbassare la soglia d'ingresso delle imprese al mondo della ricerca e dell'innovazione, operando contestualmente sul versante dell'offerta attraverso meccanismi premiali per la cooperazione; 2. modalità e strumenti di contesto e di sostegno di natura pubblica o mista in grado di offrire sia risposte alle domande sia di promuovere domande e aspettative più qualificate attraverso forme di tutoring e accompagnamento; 3. interventi mirati di natura competitiva e programmata, volti a promuovere settori, reti, filiere, anche attraverso le esperienze già maturate per cluster e KIC; 4. iniziative negoziali su obiettivi e soggetti specifici.

L'impianto proposto per il nuovo PNR comprende queste possibilità anche se non è secondario come verrà affrontato il tema delle risorse finanziarie, la loro ripartizione e i meccanismi di governance e valutazione per l'esecuzione.

In questo quadro H2020 rappresenta un'opportunità ma non va dimenticato che la complessità e l'ambizione del Programma rischiano, più che nel passato, di far emergere le "tradizionali" debolezze del sistema paese, a partire dalla difficoltà di coordinamento e di raggiungimento di masse critiche coerenti con le sfide. In questo senso il CNR può svolgere un rilevante ruolo di catalizzatore, a partire dalla sua capacità di far convergere al proprio interno e nelle relazioni esterne, una visione di ricerca curiosity driven con una maggiormente indirizzata verso obiettivi. Va in ogni caso garantito un canale di finanziamento non limitato all'erogazione degli stipendi, da sottoporre a valutazione circa l'impiego, in grado di consentire una programmazione pluriennale delle attività.

Albert Einstein sosteneva che non esiste una ricerca di base e una ricerca applicata, ma esistono applicazioni di una buona ricerca. Ciò che caratterizza la ricerca, in altre termini, è il problema che si prefigge di risolvere, la conoscenza che cerca di produrre. Se l'obiettivo è di risolvere un problema che ha ricadute sul sistema produttivo o sociale, la ricerca troverà applicazioni, anche se richiede tempi lunghi e se affronta problemi apparentemente lontani dal mercato. Sarebbe un errore quindi cercare di distinguere eccessivamente le due tipologie di ricerca. Ambedue sono necessarie e funzionali e rappresentano un continuum di un unico processo. Il problema non è quindi quello di scegliere quale tipo di ricerca svolgere, quanto quello di porre come fine della ricerca le soluzioni di problemi concreti che provengono dalla società.

L'individuazione delle priorità è un processo previsto dal PNR e si basa in primo luogo su una migliore conoscenza delle dinamiche internazionali, nazionali e locali, su un sistema informativo in grado di tenere insieme azioni di foresight e tavoli partecipativi rappresentativi degli interessi e delle competenze. Anche il processo che si è avviato su scala regionale con la progettazione della smart specialisation ha

rappresentato un interessante banco di prova e ha fatto crescere competenze e conoscenze che positivamente dovrebbero essere ricondotte a una matrice comune.

2. **Status giuridico dei ricercatori.** I ricercatori sono inquadrati in modo diverso a seconda che operino nelle Università, negli EPR o nel settore privato. Diversi contratti, diversi trattamenti, diverse opportunità di carriera, diverse modalità di assunzione, difficoltà di mobilità all'interno del settore. Esistono casi eclatanti, come ad esempio il fatto che la riforma ha portato alla cancellazione della figura del ricercatore universitario ma non di quella corrispondente degli EPR, o quella in cui all'interno dello stesso Ente convivono ricercatori con diverso *status* giuridico (ad es. INAF). Si può considerare questo aspetto in accordo con la Carta europea dei ricercatori? Quali sono le iniziative da adottare per recepire interamente la Carta?

Lo "status giuridico" del ricercatore è ancora molto variabile e differisce profondamente già tra il sistema universitario, ancora in regime pubblicistico, e sistema degli EPR con rapporto di lavoro privatizzato (comparto istituzioni e enti di ricerca).

La situazione ha riflessi di sostanza che vanno oltre la confusione che ingenera sul piano professionale l'utilizzo del termine "ricercatore" che oggi nell'università indica una figura a tempo determinato (salvo il ruolo ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato vecchio ordinamento) mentre negli enti di ricerca è il profilo professionale principale che si articola nei tre livelli di ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca.

La differenza di regime giuridico, che in parte avrebbe comunque ragion d'essere entro certi limiti per via delle diverse funzioni delle figure professionali interessate, finisce con il divenire un ostacolo per la valorizzazione e la circolazione delle competenze a livello nazionale.

Per fare un esempio si può citare la mobilità università/EPR. In Italia un ricercatore universitario non può essere spostato con procedura di mobilità in un ente di ricerca e viceversa. Per cui un EPR deve esperire la mobilità prima di bandire per soddisfare il suo fabbisogno e può prendere personale per la ricerca (profili equivalenti a ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi) da tutte le amministrazioni o EPR tranne che dalle Università.

Se nel settore pubblico ci sono situazioni eterogenee sul piano della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del ricercatore, ancora più confusa la situazione del settore privato dove si fa riferimento a diversi contratti che vanno dal contratto per i dipendenti da aziende metalmeccaniche ai diversi inquadramenti dei medici nella sanità privata e pubblica.

La circostanza di avere una legislazione frammentata sullo stato giuridico del ricercatore, che necessariamente si riverbera purtroppo in senso negativo sulle procedure di reclutamento e di valutazione, rappresenta una criticità rispetto ai principi e alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione relativa alla Carta europea dei ricercatori (2005/251/CE).

La Raccomandazione infatti sollecita strumenti per lo sviluppo della carriera dei ricercatori che possono essere adottati dagli Stati membri e da Enti, Istituzioni di ricerca e Università, su base volontaria per il miglioramento e il consolidamento

**delle prospettive professionali dei ricercatori nell'Unione europea e per la creazione di un mercato del lavoro per i ricercatori aperto.**

**Con riferimento nello specifico alle citate procedure di mobilità, la Carta europea dei ricercatori, nella sua parte introduttiva, precisa tra l'altro che "la Carta riconosce inoltre il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori".**

**Il sistema universitario e degli enti si è già attivato per recepire concretamente la Carta nei limiti della propria autonomia.**

**Il CNR in particolare con delibera del 10 ottobre 2005 ha stabilito di implementarla a livello interno. Volontà ribadita con i richiami espliciti alla Carta europea dei ricercatori nei principi organizzativi fissati dallo Statuto.**

**La concreta attivazione del quadro articolato di diritti e doveri dei ricercatori delineato nel documento europeo dipende anche da fattori esterni e deve in ogni caso essere coerente con la missione e la specifica organizzazione dell'ente per quanto attiene a ruoli e responsabilità.**

- 3. Sistema nazionale della ricerca.** Il ministro Carrozza nella sua relazione programmatica ha parlato di costituire un sistema nazionale della ricerca. Gli EPR sono attualmente considerati una costola della Pubblica Amministrazione, con saltuarie e sporadiche differenziazioni. Si tratta di un vantaggio o di uno svantaggio? Quali sono i requisiti di un vero sistema nazionale della Ricerca? A che punto si deve spingere l'indipendenza e autonomia degli EPR? Ad esempio, come affrontare negli EPR la piaga del diffuso precariato, a sua volta causa della diaspora dei giovani ricercatori verso altri Paesi? Le misure contenute nel d.lgs. 101/2013 riguardo il precariato nelle P.A. rispecchiano le specificità degli EPR? Fare sistema significa anche lavorare sulle sinergie fra Università ed EPR. A un anno dalla pubblicazione del decreto Profumo sulla mobilità del personale di ricerca fra Università ed EPR, ci si chiede se è stato fatto un passo avanti in questo campo e se la simmetria fra i due comparti sia effettiva ed efficace. Strettamente correlato a tale aspetto è la vicenda dei dottorati di ricerca. Recentemente è stata avviata la scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) che riguarda in particolare uno degli Enti, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Qual è il modello più efficiente affinché gli EPR e la ricerca nel suo complesso traggano benefici e si raccordino con i dottorati di ricerca?

**Le debolezze nazionali in materia di "sistema ricerca" sono note e non particolarmente nuove. L'appartenenza degli EPR (e delle Università) al comparto della PA trova una sua giustificazione nel "ruolo pubblico" della ricerca che, in quanto tale, si giustifica solo se accompagnato da regole e comportamenti che non ne mortifichino la praticabilità, a partire dai diversi gradi di autonomia o di strumentalità dei soggetti, per rifarsi alle ben note distinzioni introdotte dal Ministro Ruberti più di venti anni fa. Tema ben presente anche nel dibattito europeo (ad es. nelle discussioni sulla "semplificazione" rispetto al rapporto tra fiducia e controllo). La stessa PA non può essere ricondotta all'estensione e generalizzazione del modello ministeriale: tuttavia gli EPR si caratterizzano per un diverso modello gestionale in cui le competenze tecniche non possono essere separate e disgiunte**

da quelle meramente amministrative, pena una separatezza dei processi decisionali di cui il legislatore ha già preso atto, sebbene in modo ancora non completo e omogeneo, come nel caso della valutazione e degli organismi ad essa indirizzati. Una concreta autonomia regolamentare implica il potersi dotare degli strumenti per la sua attuazione e presuppone che le decisioni siano correttamente collocate nelle dimensioni necessarie in materia di tempi, responsabilità e misurazione degli esiti, ripristinando una corretta ripartizione tra programmazione, autonomia e valutazione.

Il sistema della Ricerca pubblica necessita di una razionalizzazione che parte in primo luogo dalla separazione tra tre livelli distinti di governance: a) la definizione delle politiche della ricerca; b) la gestione degli strumenti di finanziamento, inclusa la fase di valutazione; c) la realizzazione delle attività di ricerca. Oggi i primi due livelli sono confusi in diverse istituzioni (i Ministeri), che senza adeguate strutture e competenze gestiscono sia la definizione delle politiche, sia l'operatività degli strumenti. Occorre razionalizzare e distinguere le tre fasi: 1) Un centro di definizione delle politiche e delle strategie della ricerca e dello sviluppo: una sintesi, possibilmente in capo alla Presidenza del Consiglio, delle esigenze delle diverse Amministrazioni Centrali e, almeno per gli indirizzi strategici, di quelle locali. 2) una Agenzia per la gestione degli strumenti di finanziamento e per la valutazione della loro efficacia. 3) Un sistema accademico e di research performers, articolato su poche chiare ripartizioni, ma che eviti inutili duplicazioni.

In questo quadro il precariato va ricondotto alla condizione fisiologica di "ingresso nel sistema" e/o di impiego mirato su obiettivi e scadenze specifiche attraverso competenze non altrimenti reperibili.

Il fenomeno del drenaggio di ricercatori qualificati verso altri paesi o l'impiego non ottimale delle risorse all'interno attraverso flussi tra le diverse istituzioni dettati da opportunità non programmate e non coerenti col sistema ricerca nel suo complesso, può essere limitato garantendo tempi certi e modalità trasparenti di reclutamento. Ovviamente nel quadro di condizioni di lavoro che siano attrattive e competitive per gli aspetti economici, strutturali e organizzativi anche rispetto alle prospettive future.

Una migliore interazione tra Università e CNR è quindi il presupposto per un'auspicata sinergia. Da raggiungersi anche attraverso meccanismi incentivanti, in particolare per quelle realtà e aree che già oggi non cooperano. Condividere l'esperienza dei dottorati, all'interno di regole comuni ma applicate con un'attenzione alla specificità dei contesti, costituisce una sfida importante da sviluppare ulteriormente accanto a una maggiore mobilità e interscambio dei ruoli, delle persone e delle attività. Anche qui con l'utilizzo di incentivi e di azioni di monitoraggio all'interno di una visione di sistema in cui l'approccio volontaristico "dal basso" sia bilanciato da traiettorie progettate con il concorso delle diverse responsabilità.

Sui dottorati non può esistere una formula unica da applicare ovunque. La scommessa è avvicinare il mondo dell'alta formazione specialistica di ricerca alla realtà economica e sociale col duplice obiettivo di rendere più praticabile lo sbocco e credibile l'investimento fatto, garantendo nel contempo una positiva retroazione sugli interessi e le scelte della ricerca pubblica. E, in questa visione, gli enti e in particolare il CNR, sono in grado di associare competenze tematiche focalizzate a

una visione nazionale e internazionale. Tuttavia, non è auspicabile che gli Enti di Ricerca si dotino di strutture per fornire propri dottorati di ricerca, in quanto la formazione necessita di infrastrutture, competenze e processi diversi da quelli finalizzati alla produzione di risultati scientifici e tecnologici. Si correrebbe il rischio di fare male, ciò che le università fanno meglio, o di distogliere gli EPR dai loro principali obiettivi istituzionali.

4. **Valutazione della ricerca.** A tre anni dall'avvio dell'ANVUR, è giunta la prima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) che ha riguardato le Università e gli Enti, e nel d.lgs. 104 viene previsto per gli EPR che la quota c.d. premiale del FOE possa essere assegnata sulla base della VQR «o di progetti presentati dagli Enti». Di là dall'ambiguità normativa tuttora presente, ci si interroga sia sul metodo sia sul merito del processo valutativo posto in essere dall'ANVUR, e se questo rispecchi le specificità degli EPR. Come deve essere intesa la valutazione degli EPR e come deve essere agganciata al meccanismo dei finanziamenti?

La VQR si è posta l'obiettivo di fornire una valutazione qualitativa e comparativa su un campione selezionato di produzioni scientifiche relative a sette anni, accompagnate da altri indicatori di performance delle strutture. E' quindi partita da un'analisi individualizzata dei migliori prodotti per trasferire questo giudizio alle strutture di appartenenza degli esaminati. Rispetto alla VTR di un decennio fa rappresenta un significativo passo in avanti sia per le dimensioni e la copertura della popolazione, sia per l'accuratezza rispetto al contributo scientifico dei singoli ricercatori. Cionondimeno fatica a rappresentare in forma compiuta l'output complessivo (quantità dei prodotti e loro relazioni), la varietà e la rilevanza (specifica) delle tipologie considerate (tema particolarmente sentito in un ente complesso e generalista come il CNR) e, più in generale, il significato da attribuire alla misurazione d'impatto di alcune delle attività considerate.

In particolare:

- Il campione selezionato dei prodotti ha penalizzato i ricercatori degli enti per la dimensione doppia e per i meccanismi di attribuzione dei coautoraggi rispetto alle affiliazioni e alle associazioni
- Il modello di riferimento (università, dipartimento, area disciplinare) corrisponde solo in parte alla struttura organizzativa degli EPR, sia nella loro versione monosede e/o tematizzata, sia nella loro realtà generalista e plurisede (cfr CNR)
- Le modalità di produzione scientifica e tecnologica, ove non corrispondenti al modello accademico, non sono completamente rappresentate dagli indicatori considerati
- Per un ente di ricerca, e per il CNR in particolare a causa del suo ruolo specifico, la misurazione d'impatto, non limitata all'avanzamento delle conoscenze di per sé pur molto rilevante, non è confinabile negli indicatori di terza missione. Spesse volte li precede, come nella collaborazione e consulenza istituzionale, altre volte li affianca sotto forma di know-how messo a disposizione della PA e del sistema economico senza poi tradursi compiutamente in contratti.

Ne è derivato un risultato che rappresenta solo in parte il posizionamento e la capacità scientifica dell'ente (a solo titolo d'esempio il CNR è l'unica istituzione italiana presente tra i principali beneficiari dei contratti europei, come risulta dai rapporti di valutazione della Commissione).

Si pone ora il tema di come migliorare la rilevazione, di come utilizzare le

informazioni disponibili sia a livello ministeriale sia di ente e di come inserirle nelle future iniziative.

In primo luogo la VQR, con i suoi sviluppi futuri, non sostituisce una valutazione interna maggiormente tarata sulle specifiche dell'ente, a partire da una rivisitazione della valutazione degli istituti. Rispetto all'attribuzione delle risorse, se per l'insieme relativamente omogeneo delle università la comparabilità, associabile ad algoritmi, può consentire un utilizzo diretto dei risultati dell'indagine, per gli EPR la rilevazione va integrata da iniziative specifiche aggiuntive in grado di raccogliere e codificare gli output, di rapportarli a risorse, vincoli e condizionamenti e, in questo quadro, di associarle a interventi mirati, anche in forma di progetti, che abbiano un obiettivo misurabile di qualificazione e miglioramento. Questo anche alla luce dei compiti trasferiti ad ANVUR in materia di controllo e valutazione del funzionamento delle strutture che dovrebbero anche riflettersi nelle competenze rappresentate nel Direttivo.

5. **Governance e altri aspetti della riforma degli EPR.** Uno degli aspetti più "discussi" della riforma ha riguardato la governance degli Enti. Tutti gli statuti e i regolamenti sono stati emanati? Quand'anche lo sono stati, qual è l'esperienza sul campo, quali le difficoltà gestionali e operative incontrate? È realmente assicurata l'autonomia degli EPR? È assicurata la rappresentanza di tutte le componenti negli organi direttivi e consultivi degli EPR, o è necessario potenziarla? Quali gli aspetti della riforma che hanno costituito un ostacolo al funzionamento degli EPR e quali invece quelli che ne hanno permesso la valorizzazione?

**Gli Statuti degli EPR vigilati sono stati tutti formalmente adottati mentre in alcuni casi il processo di definizione del quadro regolamentare non è concluso.**

**Il CNR sta completando adesso il proprio quadro organizzativo e regolamentare avendo dovuto adattare il proprio ordinamento a nuove leggi di carattere generale intervenute subito dopo la riforma.**

**Si tratta di norme generali per la Pubblica amministrazione applicabili agli enti.**

**Per fare un esempio il decreto legislativo n.213/2009 riconosceva la peculiarità del CNR anche nell'ambito degli EPR prevedendo un Consiglio di amministrazione con una composizione speciale. Sette componenti individuati dal Ministro attraverso un comitato di esperti e con il coinvolgimento anche dei c.d. stakeholder (Confindustria, CRUI, Conferenza Stato Regioni) nonché con un componente espressione della comunità scientifica di riferimento.**

**Il decreto legge n.78/2010 convertito in legge n.122/2010 (art.6, comma 5) recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha, a distanza di pochi mesi, imposto una riduzione di tutti i Consigli di amministrazione a cinque componenti per diminuire il costo degli "apparati amministrativi" delle amministrazioni pubbliche. Questo ha avuto un impatto sullo Statuto del CNR che ha dovuto prevedere tale riduzione e rivedere la composizione.**

**Hanno poi pesato sul completamento regolamentare del quadro organizzativo le continue riduzioni delle dotazioni organiche, l'applicazione più stringente delle norme generali sul rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,**

**l'applicazione indifferenziata di controlli e vincoli per le amministrazioni pubbliche. Strumenti inadatti al sistema della ricerca.**

**Anche qui sono tanti gli esempi dalle procedure di acquisto di materiali speciali per la ricerca alle complesse procedure di evidenza per collaborazioni esterne con il controllo preventivo della Corte di conti.**

**Misure sproporzionate per i tempi e per le specificità del sistema in quanto misure tarate sulle amministrazioni pubbliche dove, riprendendo l'ultimo esempio, il ricorso a risorse umane esterne è misura di carattere assolutamente eccezionale. Gli enti invece sono tradizionalmente autorizzati a ricorrere a tali figure purché con fondi derivanti dai finanziamenti europei, nazionali, regionali e privati. Con ciò peraltro contribuendo non solo alla missione di avanzamento delle conoscenze ma anche alla missione di formazione e crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani affidata al CNR dalla legge (art.3 comma 1 lettera n) d.lgs. n.127/2003).**

**Ha pesato sui tempi per il completamento del quadro organizzativo e regolamentare anche la mancanza di una normativa chiara sullo status del ricercatore con riferimento, ad esempio, alla dirigenza.**

**Le figure professionali apicali del sistema degli enti, ricercatori e tecnologi, a cui da sempre è riconosciuta la possibilità di assumere la direzione di strutture scientifiche e tecniche con competenze specialistiche tipiche degli enti di ricerca (gestione di grandi infrastrutture, supporto alla progettazione della rete scientifica, trasferimento, valorizzazione e diffusione della conoscenza), sono state di fatto tagliate fuori dalla direzione di questa tipologia di uffici per problemi di incoerenza e ambiguità della normativa e di conseguente, rigida applicazione della stessa da parte degli organi di controllo delle norme sulla dirigenza pubblica e dei contratti collettivi.**

**Una situazione che crea difficoltà e disagio agli EPR anche per l'autorevole giurisprudenza che sembra muoversi in senso diametralmente opposto rispetto a quello indicato dalle istituzioni preposte al controllo e alla vigilanza. Il TAR Lazio ad esempio arriva a stabilire una equivalenza tra i profili di ricercatore e tecnologo e la dirigenza dello Stato (sentenza TAR Lazio sentenza n.5747 del 7 giugno 2013). Un segno evidente di ambiguità della normativa e, conseguentemente, di esigenza di chiarezza.**

**Le difficoltà nella implementazione dell'organizzazione nel quadro descritto consentono di svolgere alcune considerazioni sull'autonomia.**

**Se il riordino degli enti di ricerca nazionali vigilati da MIUR aveva lo scopo di promuovere l'autonomia statutaria il suo impatto, tenuto conto delle contestuali riforme della PA volte alla riduzione della spesa, ha di fatto prodotto nuovi vincoli che comprimono l'autonomia.**

**Tutto ciò non è sfuggito al MIUR tanto che con gli ultimi decreti legge, che hanno toccato anche gli enti di ricerca il Ministro, ha cercato di rimuoverne alcuni (semplificazione delle procedure di reclutamento, revisione delle regole sulla programmazione degli enti e riparto del fondo ordinario) con risultati apprezzabili. Ma è auspicabile un intervento sistematico che in un quadro di risorse scarse favorisca autonomia e flessibilità accompagnata da valutazione e responsabilità.**



Per quanto riguarda la rappresentanza dei ricercatori negli organi decisionali e consultivi auspicata dalla Carta europea dei ricercatori emerge una sensibilità a seguire le indicazioni della raccomandazione che pure appartiene al c.d. soft law per la sua natura non vincolante.

La legislazione di riordino prevede la presenza di ricercatori eletti nei consigli di amministrazione e sollecita l'inserimento negli organi consultivi.

Nel Consiglio di amministrazione del CNR, per effetto delle riduzioni sopra richiamate, non è stato possibile garantire la presenza attualmente solo eventuale.

Nel processo di completamento del quadro organizzativo e regolamentare che a breve sarà sottoposto al MIUR per il controllo, sono state proposte modifiche per assicurare almeno un componente di espressione della comunità scientifica CNR. Inoltre sempre in coerenza con la Carta europea è previsto un aumento sensibile della partecipazione dei diversi livelli decisionali e della comunità scientifica interna sempre compatibilmente con la particolarità del sistema e dei suoi fini istituzionali.

Per quanto riguarda la valutazione complessiva sulla riforma ossia quali aspetti hanno costituito un ostacolo e quali hanno permesso una valorizzazione degli EPR il bilancio attualmente non si può dire favorevole. Ci sono i margini di intervento ma occorre essere consapevoli che in questa situazione è fortemente compromessa la competitività del sistema a livello europeo e internazionale nonostante la ancora riconosciuta qualità dei nostri ricercatori.

L'assetto normativo della programmazione nazionale e dei singoli enti associato ai meccanismi di allocazione delle risorse del fondo ordinario enti ha evidenziato forti limiti, soprattutto in mancanza di risorse aggiuntive, per la destinazione delle risorse "ordinarie" alla programmazione orientata (progetti, bandiera, premiali e di interesse). Si sta iniziando a lavorare anche legislativamente (DL 104/2013) per rivedere tali aspetti ma l'orizzonte triennale previsto dalla legge per la programmazione nazionale e degli enti continua ad essere insostenibile sul piano amministrativo e programmatico in quanto non coerente con le dinamiche nazionali ed europee.

Infine è bene segnalare che alcuni elementi qualificanti della riforma come le procedure di valutazione per l'allocazione mirata delle risorse potranno avere effetti solo nel lungo periodo se seguiti con attenzione. In fase di prima applicazione sono emersi limiti probabilmente fisiologici ma da superare immediatamente con una attenta politica di indirizzo per la crescita del sistema.